

Art. 29 Statuto Università
La Scuola

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, due o più Dipartimenti possono proporre di attivare un'apposita Scuola, anche attraverso convenzioni con altri Atenei.
2. La Scuola svolge i seguenti compiti:
 - a) propone ai Dipartimenti l'approvazione del piano dell'offerta formativa;
 - b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti;
 - c) propone l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;
 - d) propone al Dipartimento l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studio;
 - e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o più Corsi di Studio dei Dipartimenti afferenti.
3. Al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, la Scuola attivata per le esigenze delle professioni sanitarie svolge, in aggiunta alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia e tenuto conto della disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte.
4. La Scuola è istituita e attivata, su proposta dei Dipartimenti interessati, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Sono Organi della Scuola:
 - a) il Presidente;
 - b) i Consigli di Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Master Universitari e i Collegi Docenti dei Corsi di Dottorato, ove presenti;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione Paritetica docenti-studenti che sostituisce quelle istituite presso i dipartimenti che afferiscono alla Scuola.
6. Il Presidente della Scuola è eletto da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento che appartengono alla Scuola, di norma, tra i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di Presidente della Scuola è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
7. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente della Scuola, è formata:
 - a) dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola;
 - b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - c) dai Presidenti di Corso di Studi, Direttori di Scuola di Specializzazione e Direttore dei Dottorati di Ricerca presenti nella Scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento.
8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una Scuola impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della Scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.
9. La Scuola adotta un proprio Regolamento sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ove vengono disciplinate le modalità di composizione degli Organi interni e di gestione delle attività didattiche, formative e assistenziali.